



COMUNE DI MENAGGIO

Provincia di Como

Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (CO) - P.IVA 00562850131
TEL. 0344/364314 - FAX 0344/32097 -
E-MAIL ufficio.segreteria@comune.menaggio.co.it

Ordinanza n. 26/2018
Prot. 10312

IL SINDACO

PREMESSO che :

- l'occupazione di spazi pubblici a fini di bivacco, quali occupazioni di pubbliche panchine, giardini pubblici, manti erbosi comunali, spiagge, stazionamento insistente in aree adiacenti l'entrata dei cimiteri, ecc., costituisce un'indebita fruizione di luoghi diversamente destinati all'utilizzo dell'intera collettività;
- pur nel rispetto della solidarietà sociale, tali fenomeni creano disagio sociale, alimentando, tra l'altro, la percezione dell'insicurezza urbana;
- appare doveroso che l'autorità preposta a tutelare l'interesse pubblico collettivo, intraprenda azioni in tal senso, tese ad emarginare tale fenomeno, in modo particolare se dette azioni sono accompagnate propedeuticamente da atti di prevenzione quali: diffide preventive idonee a richiamare i soggetti a mettere in atto comportamenti consoni al contesto sociale ove tali avvenimenti si propongono;
- da reiterate segnalazioni verbali e telefoniche rivolte ai competenti uffici comunali risulta la presenza di persone che bivaccano e/o stazionano in via continuativa presso le aree adiacenti l'entrata dei cimiteri, creando disagio sociale con conseguenti pericoli per la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che :

- detti comportamenti contribuiscono a turbare gravemente il libero utilizzo di spazi pubblici e la fruizione a cui detti spazi sono destinati;
- la presenza di persone nei luoghi pubblici sopra riportati crea una percezione di pericolo, di disagio e di insicurezza urbana, in modo particolare in occasione della presenza di anziani, mamme e bambini;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti atti a contenere i suddetti fenomeni ed assicurare un'ordinata e civile convivenza, individuando i siti ove tali fenomeni sono maggiormente diffusi;

DATO ATTO che la presente ordinanza é stata preventivamente comunicata a S.E. il Prefetto di Como in data 30.10.2018 -prot. 10179, ai sensi del comma 4° dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'articolo 7 bis e l'articolo 54 comma 4° del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

É vietato in tutto il territorio comunale bivaccare o stazionare in via continuativa nelle aree ubicate in prossimità delle vie di accesso ai cimiteri cittadini.

E' altresì vietato il consumo di bevande alcoliche in tutta l'area monumentale e cimiteriale e in generale su tutte le aree pubbliche.

AVVISA

- che fatte salve le responsabilità civile e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto, all'immediato allontanamento, ad una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €. 25,00 a €. 500,00;

- che dette persone saranno segnalate alle forze dell'ordine e alla Questura di Como;

INVIA

- Alla Prefettura di Como;

MANDA

- All'Ufficio di Polizia Locale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

Al fine di dare la più ampia pubblicità alla presente l'affissione di manifesti nelle aree cimiteriali e monumentali interessate dalla presente ordinanza;

AVVERTE

che la presente ordinanza, che é stata preventivamente comunicata al Prefetto di Como, é immediatamente esecutiva;

che il presente provvedimento potrà essere impugnato in opposizione gerarchica al Prefetto di Como, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia- Milano entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Menaggio, 30.10.2018

IL SINDACO
Dott. Michele SPAGGIARI

